

## DIPARTIMENTO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 19 settembre 2008, n. 3080.

**Macellazione d'urgenza. Procedure operative.**

## IL DIRETTORE PRO-TEMPORE DEL DIPARTIMENTO

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento";

Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del parlamento europeo e del consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Il Regolamento (CE) 1/2005, in materia di benessere animale durante il trasporto;

Visti i regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabiliscono, rispettivamente, norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale e norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Preso atto dei contenuti delle circolari ministeriali prot. n.28064/P del 1/08/06 e prot. n.297972/P del 29/08/06 in materia di macellazione d'urgenza;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;

Considerata l'opportunità di definire modalità operative per l'espletamento della macellazione d'urgenza, tenuto conto delle norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare e benessere animale e delle indicazioni contenute nelle suddette circolari ministeriali;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 18 dicembre 2006, recante linee di indirizzo e coordinamento delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare, pubblicata sul BURL n. 4 del 10 febbraio 2007, che affida alla Direzione regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario regionale, attuale Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, l'adozione degli atti necessari per l'applicazione puntuale della normativa comunitaria in materia di igiene degli alimenti sul territorio regionale;

## DETERMINA

Di approvare il documento "Macellazione d'urgenza -- Procedure operative.", allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale.

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

*Il direttore*  
MAGRINI

## Allegato A

## Macellazione d'urgenza – Procedure operative.

Finalità del presente atto è quella di definire modalità operative per l'espletamento della macellazione d'urgenza, tenuto conto delle norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare e benessere animale e delle indicazioni contenute nelle due circolari ministeriali prot. n.28064/P del 1/08/06 e prot. n.297972/P del 29/08/06.

Le suddette circolari forniscono precisi indirizzi operativi per la gestione dei casi di macellazione d'urgenza, d'emergenza e differita, limitando la dizione di "urgenza" alla macellazione che avviene in allevamento, e quella di "emergenza" alla macellazione presso i mattatoi.

Ai sensi del Regolamento CE 853/2004, Allegato III, sezione I, capitolo VI, per macellazione d'urgenza si intende quella che avviene al di fuori del macello, su ungulati sani, che hanno subito un incidente o che sono affetti da turbe metaboliche-funzionali e che non possono essere trasportati al macello, onde evitare di arrecar loro inutili sofferenze. Naturalmente la macellazione d'urgenza riguarda anche animali malati le cui carni non sono ammesse al consumo umano o animali prossimi alla morte e per i quali si rende urgente l'abbattimento in loco. Infatti, proprio per il trasporto degli animali a fine carriera non in grado di sostenersi in piedi (es. vacche a terra), il Ministero della Salute con la nota prot. 28064/P del 01/08/2006 ha ribadito alcuni concetti già espressi dall'art. 12 del D.lgs. n. 333/98 per la riduzione di condizioni di stress e sofferenza legate alle modalità di carico e scarico in allevamento e al macello.

Il Regolamento (CE) 1/2005, in materia di benessere animale durante il trasporto, all'All. I, Capo 1, punti 1 e 2 stabilisce le seguenti condizioni:

- Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.
- Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:
  - non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
  - presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
  - sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
  - sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;

Lo stesso regolamento all'All. I, Capo 1, punto 3, stabilisce che gli animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se :

- presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;
- sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili;
- sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.

Per fugare dubbi interpretativi sulle modalità di applicazione delle citate norme di settore, il Ministero della Salute ha chiesto alcuni chiarimenti alla Commissione Europea che, con proprio parere espresso in data 06.02.2007, ha fornito una interpretazione autentica sulle procedure da adottare al fine di limitare possibili sofferenze degli animali trasportati.

La nota della DGSANCO ha ribadito la discrezionalità dell'autorità competente nel valutare i casi di possibile trasportabilità degli animali, così come definiti nell'All. I, Capo 1, punto 3 nonché le procedure da adottare per ridurre al minimo le sofferenze degli animali da trasferire al macello.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene importante definire delle procedure operative volte a garantire condizioni di tutela della sicurezza alimentare e del benessere animale.

### **Casi di esclusione dalla macellazione**

Poiché la macellazione d'urgenza richiama il concetto di "incidente" o di disturbo fisiologico-funzionale, in primo luogo occorre premettere che in alcune circostanze animali a terra non possono essere destinati in alcun modo alla macellazione in quanto le relative carni non possono essere giudicate idonee al consumo umano.

In particolare, non possono essere macellati animali a terra appartenenti alla seguenti categorie:

- animali affetti da una malattia o una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni - Reg. (CE) 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 4;
- animali che presentano i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia Reg. (CE) 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 4;
- animali che potrebbero contenere residui di medicinali veterinari a livelli superiori a quelli stabiliti conformemente alla normativa comunitaria o residui di sostanze proibite - Reg. (CE) 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 6;
- animali per i quali non è possibile stabilire l'identità Reg. (CE) 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 1.

In questi casi il veterinario aziendale deve praticare l'abbattimento in loco con metodo eutanasico, destinando la carcassa alla distruzione, secondo le modalità definite dal Regolamento CE n. 1774/02. In caso di bovini di età superiore a 24 mesi, deve essere eseguito il test per BSE.

E' quindi il veterinario che valuta le condizioni dell'animale e decide se trattasi di una macellazione d'urgenza o di abbattimento dell'animale sul posto.

### **Macellazione d'urgenza in allevamento**

Appurata l'intrasportabilità di un animale, l'allevatore può richiedere la macellazione d'urgenza dell'animale in azienda quando sussistono le seguenti condizioni:

- l'animale, per il resto sano, ha subito un incidente che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere (All. III, Sez. I Cap. VI, punto 1 Reg. CE 853/2004); a questa tipologia sono riconducibili i traumi, varie patologie chirurgiche acute e ai sensi della circolare ministeriale prot. 29972/P del 29.8.06, le turbe metaboliche funzionali, tali da non rendere le carni inadatte al consumo umano (es. meteorismo acuto, il collasso puerperale, le distonie da parto, animali indocili e pericolosi per l'uomo);
- l'animale non ha subito trattamenti farmacologici o, in caso affermativo, i tempi di sospensione sono stati rispettati (è necessaria l'attestazione mod. 4);
- è disponibile un macellatore esperto e dotato di idonea attrezzatura per l'intervento urgente di stordimento e jugolazione;
- e' disponibile un mezzo di trasporto che garantisca il trasferimento della carcassa in condizioni igieniche soddisfacenti;
- è disponibile un macello nelle immediate vicinanze dove il veterinario ufficiale possa autorizzare le successive fasi di lavorazione della carcassa.

L'art 11 del D.lgs n. 333/98 prevede la possibilità di non effettuare lo stordimento sugli animali che devono essere abbattuti immediatamente per motivi di emergenza, deroga che può essere giustificata dalla presenza di animali indocili o affetti da una condizione improvvisa (ad esempio shock, meteorismo acuto, coliche gravi) che procura sofferenza. Il ritardo nell'abbattimento in

quest'ultimo caso potrebbe porre problemi per l'eventuale idoneità delle carni. La decisione di ricorrere allo stordimento o meno richiede comunque una attenta valutazione da parte del veterinario, anche in funzione della disponibilità di mezzi e di personale qualificato.

Lo strumento ideale per lo stordimento di bovino, ovino ed equino è la pistola a proiettile captivo. La tecnica corretta prevede il posizionamento della pistola sulla regione frontale nel bovino ed equino e alla base delle corna nello spazio tra le orecchie nell'ovino. Il proiettile deve essere di una lunghezza sufficiente a perforare l'osso frontale, la corteccia cerebrale ed i centri nervosi sottostanti e a causare un stato di incoscienza rilevata dall'assenza dei riflessi oculari. Per il suino, a causa della presenza di ossa frontali spesse, quando è possibile è consigliabile l'uso della pinza elettrica. I segni di un efficace stordimento sono rappresentati dalla caduta improvvisa dell'animale, arresto della respirazione e rigidità generale. L'animale stende gli arti anteriori e flette quelli posteriori verso l'addome. Questa fase è seguita da un rilassamento graduale accompagnato da calci involontari.

Dopo lo stordimento e prima della inizio della fase dei calci, deve essere praticato il dissanguamento mediante la recisione i grossi vasi del collo. Il taglio deve essere profondo, trasverso al collo dell'animale e a livello dell'angolo della mandibola al fine di recidere entrambe le arterie carotidiche. Il veterinario verifica che sia la recisione dei vasi del collo che il dissanguamento avvengano subito dopo lo stordimento in condizioni igieniche soddisfacenti, sull'animale appeso, allo scopo di prevenire la contaminazione in profondità delle carni. Il sangue deve essere inviato al macello insieme alla carcassa raccolto in adeguati contenitori a tenuta stagna e muniti di un contrassegno di identificazione, come materiale di categoria 3. Nel caso non fosse possibile effettuare un corretto dissanguamento, la carcassa non può essere destinata al consumo umano ma avviata alla distruzione e classificata, assieme al sangue di cui sopra, come sottoprodotto di origine animale di categoria 1 o 2 (Regolamento CE n.1774/02). Se si tratta di bovini di età superiore a 24 mesi, il veterinario ufficiale provvederà al prelievo del tronco encefalico da sottoporre a test rapido per BSE e alla verifica della procedura per lo smaltimento della carcassa animale come sopra specificato.

Per motivi di igiene è auspicabile non effettuare l'eviscerazione in azienda. Il veterinario, nel caso lo ritenga necessario, può predisporre solo per l'asportazione di stomaco e intestini, per prevenire eventuali fenomeni fermentativi-putrefattivi che possono pregiudicare la commercializzazione delle carni. I suddetti visceri devono essere identificati e accompagnare la carcassa al macello. La carcassa eviscerata (con polmone, cuore fegato, reni, milza, e linfonodi mediastinici aderenti alla stessa mediante le connessioni anatomiche), va inviata la macello in tempi rapidi (si deroga in questi casi ai 45 minuti dall'abbattimento) e in condizioni igieniche soddisfacenti. Se trascorrono più di due ore dall'inizio delle operazioni di macellazione all'arrivo al macello, la carcassa andrà trasportata utilizzando un mezzo di trasporto refrigerato a 0°- 4°C. In periodi invernali con temperatura esterna bassa non sarà necessario ricorrere alla refrigerazione (Allegato III, Sezione I, Capo VI, punto 4 del Regolamento n. 853/2004).

Il veterinario ufficiale della Asl, opportunamente formato per la procedura in questione, presso l'Azienda:

- assicura la visita ante mortem;
- controlla la corretta identificazione del capo e le attestazioni riportate nel Mod. 4 che accompagnerà la carcassa al macello, nonché la rispondenza delle dichiarazioni riferite ai trattamenti farmacologici con quanto riportato nel registro aziendale;
- verifica che l'animale sia stordito correttamente da personale esperto, appeso, jugulato e dissanguato ed inviato, in condizioni igieniche soddisfacenti e senza ritardo, ad un macello tra quelli individuati dall'ASL;
- compila il modello "Attestazione di scorta per gli animali macellati d'urgenza" (All.1) che accompagna la carcassa al macello, preventivamente contattato;
- esegue, se del caso, il test rapido per la BSE .

Gli animali macellati d'urgenza in azienda dovranno essere accompagnati al macello dal Modello 4, dal passaporto, ed eventualmente dal mod 2/33, nonché dalla "Attestazione di scorta per gli animali macellati d'urgenza" (All.1), redatta in triplice copia dal Veterinario: l'originale accompagna l'animale macellato, una copia viene consegnata al proprietario dello stesso, una rimane al Veterinario. L'attestazione deve recare le seguenti informazioni: data, ora e ragione della macellazione d'urgenza, il risultato favorevole dell'ispezione *ante mortem* e lo stabilimento di macellazione. In deroga ai tempi previsti dal Regolamento n. 853/2004 (Allegato II, Sezione III, Punto 2), per la macellazione d'urgenza l'informazione sulla catena alimentare (ICA) può arrivare al macello contestualmente all'arrivo della carcassa.

Al macello il Veterinario Ufficiale valuterà con particolare attenzione le informazioni contenute nella documentazione di accompagnamento della carcassa e deciderà sul destino delle carni dopo un'accurata visita post-mortem ed eventuali accertamenti che riterrà opportuni.

Il Regolamento n. 854/2004 nel caso di animali sottoposti a macellazione d'emergenza (D, punto 2, Capitolo II, Allegato I Sezione I) prevede l'effettuazione di ulteriori esami, come la palpazione e l'incisione di parti della carcassa e delle frattaglie, e prove di laboratorio ove ciò sia ritenuto necessario.

Nel caso in cui alla visita post-mortem dovessero emergere riscontri di malattia, il Veterinario Ufficiale dello stabilimento di macellazione, dovrà darne adeguata informazione all'autorità competente, al Veterinario d'Azienda e all'allevatore, mediante l'utilizzo del modello riportato nell'allegato I del Regolamento CE 2074/2005.

Gli operatori del settore alimentare dovranno seguire tutte le eventuali istruzioni del Veterinario ufficiale dopo l'ispezione post-mortem per quanto riguarda l'uso delle carni.

Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

- nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
- al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello;
- nella parte inferiore il nome della regione nel cui territorio si trova il macello.

### **Trasporto al macello per la macellazione d'emergenza**

La macellazione d'emergenza al macello riguarda gli animali che si sono feriti durante il trasporto, quelli che hanno subito un incidente in allevamento e gli animali malati. Nel caso di animali che presentano lesioni traumatiche intervenute durante il trasporto, e che non riescono a scendere dall'automezzo in modo autonomo, il veterinario ufficiale, al fine di evitare manualità inadeguate per lo scarico che possono procurare inutili sofferenze all'animale, può effettuare lo stordimento e l'abbattimento sul mezzo di trasporto. Gli animali feriti o malati che in casi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs n.333/98 vengono inviati al macello, devono essere scortati dall'Attestazione per la macellazione d'emergenza presso il macello (Allegato II), redatta in quadruplica copia da un veterinario ufficiale dell'ASL, per l'esecuzione della macellazione d'emergenza presso il macello; contestualmente il suddetto veterinario verifica la compatibilità del trasporto con il benessere dell'animale.

Tale documento integra e sostituisce anche quello previsto dalla nota Ministeriale n. DGSA/VI/3782 del 8/05/2007.

L'allevatore, qualora lo ritenga, può avvalersi del proprio veterinario aziendale per la sola attestazione di "Idoneità al trasporto verso il macello" di cui alla suddetta nota ministeriale n. DGSA/VI/3782 del 8/05/2007, trasmessa da questa regione con nota prot. 64811 del 12/06/2007.

Il trasferimento deve essere effettuato verso un macello scelto tra gli impianti disponibili più vicini (orientativamente l'animale non deve essere trasportato per più di un'ora) strutturati ed attrezzati per questo tipo di macellazione.

Il veterinario ufficiale del macello in ogni caso deve valutare la documentazione di scorta ed effettuare una visita *ante mortem* che sarà più accurata sui soggetti accompagnati dalla sola attestazione di idoneità al trasporto, per escludere condizioni che imporrebbero una macellazione differita o separata. In tal caso, se il macello non è in possesso di locali contumaciali separati, il veterinario ufficiale deve disporre e verificare che l'attività di macellazione ordinaria non riprenda se prima non siano state effettuate le operazioni di lavaggio e disinfezione delle strutture e attrezzature.

Si ricorda infine che sui registri di macellazione e nelle schede di accompagnamento campioni per la BSE, deve essere riportata in modo corretto la tipologia di macellazione adottata:

macellazione ordinaria (test BSE > 30 mesi)	}	(test BSE > 24 mesi)
macellazione differita		
macellazione d'emergenza		
macellazione d'urgenza (al di fuori del macello)		

### **Considerazioni finali**

Per garantire la realizzazione di condizioni di carico, di trasporto e di macellazione adeguate e accettabili per il benessere animale e l'igienicità delle carni, è necessario che i Servizi Veterinari delle ASL tengano a disposizione degli allevatori l'elenco di autotrasportatori locali adeguatamente formati in materia di rispetto del benessere animale e dei macelli dotati di strutture e attrezzature idonee ad accogliere animali per macellazioni d'emergenza o carcasse di animali macellati d'urgenza, con i relativi giorni e orari di lavorazione. Può essere utile disporre preventivamente della disponibilità a garantire il servizio di macellazione anche nei giorni e in orari non lavorativi.

E' infine auspicabile che presso ogni Asl sia definita una procedura operativa che recepisca le indicazioni contenute nella presente nota e vengano previsti interventi di formazione specifica sull'argomento, capace di garantire personale veterinario adeguatamente formato per l'espletamento degli interventi in campo.

ALLEGATO A/I

## ATTESTAZIONE DI SCORTA PER GLI ANIMALI MACELLATI D'URGENZA

Il sottoscritto dott. .... ( veterinario ufficiale) attesta di essersi recato il giorno ..... alle ore ..... presso l'allevamento ..... codice aziendale ..... sito nel Comune di ..... di proprietà/condotto dal sig ..... e di avere ordinato la macellazione speciale di urgenza ed il successivo inoltro al macello (\*).

Dello/degli animale/i sotto indicato/i

Numero	Specie	Identificazione	Razza	Sesso	Categoria
1					
2					
3					
4					

In seguito a (\*\*)

Attesta inoltre

- di aver effettuato la vista *ante mortem* dalla quale è risultato che lo/gli animale/i non è/sono affetto/i da malattie trasmissibili all'uomo o per le quali non è ammessa la macellazione,
- di aver constatato la corretta esecuzione del dissanguamento previo stordimento a mezzo di (\*\*\*)
- di aver accertato che lo/gli animale/i sono stati/non sono stati sottoposto/i a trattamento terapeutico, come da allegato modello conforme al D.L.vo 158/06 concernente l'approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati.
- di autorizzare il trasporto del sangue dello/degli animale/i sopra indicato/i all'interno di contenitori a tenuta stagna ed opportunamente identificati come sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Data .....

Firma .....

(\*) Specificare il nome e l'indirizzo

(\*\*) Specificare la causa che ha determinato la macellazione d'urgenza

(\*\*\*) Specificare il mezzo utilizzato per lo stordimento

Tale attestato deve essere redatto in quadruplica copia: l'originale accompagna gli animali al macello, una copia è consegnata all'allevatore, una al trasportatore e una resta al veterinario ufficiale

## ATTESTAZIONE DI SCORTA PER GLI ANIMALI MACELLATI D'EMERGENZA

Il sottoscritto dott. ....( veterinario ufficiale) attesta di essersi recato  
 il giorno ..... alle ore .....presso l'allevamento  
 .....codice aziendale ..... sito nel  
 Comune di ..... di proprietà/condotto dal sig  
 ..... e di avere ordinato la macellazione d'emergenza presso il  
 macello (\*).

Dello/degli animale/i sotto indicato/i

Numero	Specie	Identificazione	Razza	Sesso	Categoria
1					
2					
3					
4					

In seguito a (\*\*) Anamnesi

Esito dell'esame clinico.....

Attesta inoltre

- di aver effettuato la vista *ante mortem* dalla quale è risultato che lo/gli animale/i non /sono affetto/i da malattie trasmissibili all'uomo o per le quali non è ammessa la macellazione,
- di aver accertato che lo/gli animale/i sono stati/non sono stati sottoposto/i a trattamento terapeutico, come da allegato modello conforme al D.L.vo 158/06 concernente l'approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati.
- Di aver verificato la possibilità di spostamento al macello

Dispone inoltre:

- invio tempestivo al macello;
- preavviso al veterinario ufficiale dello stabilimento di destinazione;
- il carico, trasporto e scarico deve avvenire con mezzi adeguati conformemente al regolamento 1/2005;
- durante le operazioni di carico, trasporto e scarico dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni per evitare dolore e sofferenza all'animale;

Data .....

Firma (Il veterinario ufficiale)

Firma per accettazione  
L'Allevatore

Il Trasportatore

Tale attestato deve essere redatto in quadruplica copia: l'originale accompagna gli animali al macello, una copia è consegnata all'allevatore, una al trasportatore, una resta al veterinario ufficiale

(\*)Specificare denominazione, indirizzo e numero di riconoscimento (\*\*) Specificare la causa che ha determinato la macellazione d'emergenza